

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2000/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995 3
- Regolamento (CE) n. 2001/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CE) n. 2002/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania 14
- Regolamento (CE) n. 2003/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15
- Regolamento (CE) n. 2004/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 17
- Regolamento (CE) n. 2005/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 19
- Regolamento (CE) n. 2006/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 21
- Regolamento (CE) n. 2007/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 2008/94 della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24
★ Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/486/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Regno belga e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità 28

94/487/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità 30

94/488/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità 32

94/489/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità 34

94/490/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Laboratoire des médicaments vétérinaires », Fougères, Francia ⁽¹⁾ 36

94/491/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene », Bilthoven, Paesi Bassi ⁽¹⁾ 37

94/492/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Istituto superiore di sanità », Roma, Italia ⁽¹⁾ 38

94/493/CE :

- ★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1994, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin », (anteriamente denominato Bundesgesundheitsamt), Berlino, Germania ⁽¹⁾ 39

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ **Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 69/94/COL, del 27 giugno 1994, che approva un programma di lotta e fissa garanzie supplementari in ordine alla viremia primaverile della carpa per talune specie ittiche destinate alla Svezia 40**

Rettifiche

- ★ **Rettifica alla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE (GU n. L 160 del 28.6.1994) 42**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1999/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre prevedere la messa a disposizione per le popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan, di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni di

rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo, non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato;

considerando che la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso in seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi prodotti per realizzare l'azione prevista;

considerando che occorre controllare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti a titolo di queste azioni;

considerando che spetta alla Commissione fissare le modalità di applicazione di queste azioni;

considerando che, tenuto conto della situazione di assoluto bisogno, tali prodotti devono giungere alle popolazioni interessate non appena possibile; che occorre che le operazioni siano iniziate immediatamente e che le spese relative siano pagate dal FEAOG, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento.

Articolo 2

1. I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

2. Le azioni possono anche riguardare prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento di prodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU n. 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

3. Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione sono determinate mediante gara o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà di inoltro, licitazione privata.

4. I prodotti inviati in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni applicabili all'esportazione per i prodotti agricoli.

5. Le spese di trasporto sono pagate dalla Comunità, sempreché i beneficiari non prendano essi stessi a carico i prodotti della Comunità.

6. Fatto salvo il paragrafo 7, i prodotti potranno essere venduti, con accordo tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati interessati, ad un prezzo che permetta di non perturbare il mercato e costituire un fondo di contropartita al fine di aiutare i più bisognosi.

7. Se la fornitura comporta eccezionalmente la distribuzione gratuita a gruppi particolari di popolazioni beneficiarie, le spese corrispondenti sono prese a carico secondo le procedure abituali dell'aiuto di emergenza.

Articolo 3

Le spese di tali azioni sono limitate a 165 milioni di ECU iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni oltre che del controllo delle operazioni di consegna.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati.

Articolo 5

Il valore di contabilizzazione dei prodotti agricoli ceduti, che provengono dalle scorte d'intervento, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2000/94 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1994****che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1894/94 del Consiglio⁽³⁾ ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/1995; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio;

considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola C; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con

i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1567/93⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 41.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽²⁾, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3369/92⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1994/1995 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1994/1995 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
- l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1994/1995, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

Articolo 5

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1994/1995 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C.

Articolo 6

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1994/1995 alle condizioni appresso indicate:

- a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve

fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

- b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81.

Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, i vini originari della regione del « vinho verde » possono:

- essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento;
- avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i « Vinhos verdes » bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotti, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del « Vinho verde », per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1994/1995

	(in ECU/% vol/hl)
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,82
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro :	
— forfettario	0,52
— di vinacce	0,70
— di vino e di fecce	0,34
2. acquavite di vinacce	0,33
3. acquavite di vino	0,23
4. alcole greggio :	
— forfettario	0,41
— di vinacce	0,59
— di vino e di fecce	0,23
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,22
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	
— forfettario	1,37
— alcole di vinacce	1,55
— alcole di vino e di fecce	1,19
4. Partecipazione del FEOG per l'alcole ⁽²⁾	0,41

(¹) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(²) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1994/1995

	(in ECU/% vol/bl)
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,11
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro	0,64
2) acquavite di vino e alcole greggio	0,53
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,51
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	1,49
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,53

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1994/1995

	(in ECU/% vol/bl)
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II ⁽¹⁾	2,06
— tipo A II	4,46
— tipo A III	5,09
— tipo R III	3,19
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1) alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	1,56
— tipo A II	3,99
— tipo A III	4,64
— tipo R III	2,71
2) acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	1,45
— tipo A II	3,88
— tipo A III	4,53
— tipo R III	2,60
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,42
— tipo A II	3,82
— tipo A III	4,45
— tipo R III	2,55

⁽¹⁾ E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1994/1995

	(in ECU/% vol/bl)
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II ⁽¹⁾	2,60
— tipo A II	5,63
— tipo A III	6,42
— tipo R III	4,02
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1) alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	2,11
— tipo A II	5,18
— tipo A III	5,99
— tipo R III	3,55
2) acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	2,00
— tipo A II	5,07
— tipo A III	5,88
— tipo R III	3,44
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,96
— tipo A II	4,99
— tipo A III	5,78
— tipo R III	3,38

⁽¹⁾ E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

*ALLEGATO V***AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1994/1995

<i>(in ECU/% vol/bl)</i>	
Importo dell'aiuto :	
a) Mosti d'uva concentrati :	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,34
— altre, compreso il Portogallo	1,14
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,74
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	1,74
— altre, compreso il Portogallo	1,54

*ALLEGATO VI***AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1994/1995

<i>(in ECU/kg)</i>	
Importo forfettario dell'aiuto :	
1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,197
2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,257

*ALLEGATO VII***AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1994/1995

<i>(in ECU)</i>	
Importo forfettario dell'aiuto :	
a) uve (per quintale)	6,31
b) mosti d'uva (per hl)	7,89
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	27,59
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	35

*ALLEGATO VIII***RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87**

CAMPAGNA 1994/1995

<i>(in ECU/% vol/hl)</i>		
Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,30	0,25	0,15

REGOLAMENTO (CE) N. 2001/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1857/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1950/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1700/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1857/94 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,45 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	30,86 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,45 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	30,86 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3528
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,28
1701 99 10 910	35,84
1701 99 10 950	34,34
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3528

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2002/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1389/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Bulgaria e della Romania che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1389/94, se nel corso dell'anno 3 dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi

vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i due paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1389/94 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1389/94, intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1995, ammontano a:

- 187,2 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
- 1 060,0 tonnellate di carni originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,98 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,98 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,98 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,98 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,15
1701 99 10	40,15
1701 99 90	40,15 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2004/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁸⁾
0709 90 60	113,26 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾
0712 90 19	113,26 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾
1001 10 00	48,22 ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	73,81
1001 90 99	73,81 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	103,03 ⁽⁹⁾
1003 00 10	105,90
1003 00 90	105,90 ⁽⁹⁾
1004 00 00	93,84
1005 10 90	113,26 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾
1005 90 00	113,26 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾
1007 00 90	114,34 ⁽⁹⁾
1008 10 00	31,01 ⁽⁹⁾
1008 20 00	34,08 ⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁹⁾
1008 90 10	⁽⁹⁾
1008 90 90	0
1101 00 00	140,89 ⁽⁹⁾
1102 10 00	182,31
1103 11 10	110,88
1103 11 90	162,34
1107 10 11	142,26
1107 10 19	109,05
1107 10 91	199,38 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	151,73 ⁽⁹⁾
1107 20 00	175,03 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽¹¹⁾ Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2005/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	3,75	3,75
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2006/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,367 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1926/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evo-

luzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	03	0	0	0	— 10,00	— 10,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	— 30,00	— 30,00	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Arabia Saudita.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1919/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione 1919/94 modalità di cui al regolamento (CE) n. 1919/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93

⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1919/94, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	63,00
1001 10 00 400	05	10,00	1101 00 00 130	01	59,00
	02	5,00	1101 00 00 150	01	55,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	51,00
1001 90 99 000	03	35,00	1101 00 00 180	01	47,00
	02	15,00	1101 00 00 190	—	—
1002 00 00 000	03	35,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	63,00
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1003 00 90 000	03	55,00	1102 10 00 900	—	—
	04	20,00	1103 11 10 200	01	10,00 ⁽³⁾
	02	15,00	1103 11 10 400	01	0 ⁽³⁾
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 200	01	10,00 ⁽³⁾
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 90 00 000	03	50,00			
	02	0			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 l'Arabia Saudita,
- 05 l'Algeria.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

DIRETTIVA 94/42/CE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 90/425/CEE, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾, e la direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁵⁾;

considerando che, alla luce di tale situazione, è necessario modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾, in particolare per quanto riguarda il periodo di permanenza in uno Stato membro prima del trasporto e le norme relative agli scambi di animali di meno di 30 giorni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

« centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati

agli scambi, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto la tutela dell'autorità veterinaria competente. Quest'ultima adotta tutte le misure atte a garantire che tale centro di raccolta costituisca, per gli animali che vi transitano, un'unità sanitaria del livello richiesto dalla presente direttiva, e cioè sia vuota di animali, pulita e disinfettata tra ogni vendita e l'ammissione di nuovi animali. Questi centri di raccolta devono costituire oggetto di autorizzazione ai fini degli scambi »;

2) l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i) è completato come segue:

« Tuttavia, qualora il trasporto riguardi vari luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione. Ogni gruppo dovrà essere accompagnato fino al luogo di destinazione del citato certificato. Può essere consentita la deroga soltanto per destinatari che siano stati preventivamente registrati dall'autorità competente del luogo di destinazione e per trasportatori registrati che si attengono agli obblighi concernenti la disinfezione dei veicoli e le norme di benessere »;

3) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), punto iii) è aggiunto il seguente comma:

« Le modalità per l'autorizzazione dei centri dove può essere effettuata la disinfezione e le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni in materia veterinaria sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 »;

4) all'articolo 3, paragrafi 7 e 9,

i) il termine « mercato » è sostituito da « centro di raccolta »;

ii) i termini « e/o di luogo di raccolta » sono soppressi;

5) è inserito l'articolo 3 bis seguente:

« Articolo 3 bis »

Fatti salvi i controlli previsti dalla direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri assicurano che gli animali che non sono nati in una determinata azienda e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio dello Stato membro nel quale l'azienda è situata possano essere inseriti nel gruppo di destinazione soltanto dopo che il veterinario responsabile dello stesso si sia assicurato che gli animali in questione non sono tali da rimetterne in discussione lo status sanitario. »;

6) l'articolo 4 è soppresso.

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 2. 2. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994,⁽³⁾ GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).⁽⁶⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni contemplate dalla presente direttiva, si applicano le norme nazionali vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Regno belga e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(I testi in lingua francese e olandese sono i solo facenti fede)

(94/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione ⁽³⁾, è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera in data 17 febbraio 1994, il Belgio ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/

638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 2

Il Belgio mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a :

- 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,
- 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 27 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corre-

dati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il Regno belga è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione⁽³⁾, è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che il programma di eradicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania comprende le zone limitrofe della Polonia, dell'Austria, della Svizzera e della Repubblica ceca;

considerando che, con lettera in data 16 febbraio 1994, la Germania ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁵⁾;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare

detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

Articolo 2

La Germania mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a:

- 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,
- 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 2 823 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corredati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione ⁽³⁾, è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera in data 10 giugno 1994, la Francia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

Articolo 2

La Francia mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a:

- 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,
- 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 480 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corredati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione⁽³⁾, è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che il programma di eradicazione presentato dall'Italia comprende le zone limitrofe della Slovenia;

considerando che, con lettera in data 17 febbraio 1994, l'Italia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽⁵⁾;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca

posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a:

- 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,
- 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 130 500 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corredati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(²) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(³) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

(⁴) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(⁵) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze ⁽³⁾, il «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppo A.III.a) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, ad eccezione dei sulfonammidi;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente alla decisione 93/461/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e il Laboratoire des médicaments vétérinaires; che il contratto è stato stipulato inizialmente per un periodo di un anno; che è opportuno prorogarlo per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento «Laboratoire des médicaments vétérinaires», di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/461/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della Direzione generale agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/461/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 14.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene », Bilthoven, Paesi Bassi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze⁽³⁾, il « Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene », Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppi A.I e A.II della direttiva 86/469/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente alla decisione 93/459/CEE della Commissione⁽⁶⁾, è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene; che il contratto è stato stipulato inizialmente per un periodo di un anno; che è opportuno prorogarlo per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene », di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/459/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della Direzione generale agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/459/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Istituto superiore di sanità », Roma, Italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze ⁽³⁾, l'« Istituto superiore di sanità », Roma, Italia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppi B.II.a) e II.b) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente alla decisione 93/458/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e l'Istituto superiore di sanità; che il contratto è stato stipulato inizialmente per un periodo di un anno; che è opportuno prorogarlo per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Istituto superiore di sanità », di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/458/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della Direzione generale agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/458/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin », (anteriormente denominato Bundesgesundheitsamt), Berlino, Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/493/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze⁽³⁾, il « Bundesinstitut da ultimo denominato Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin », Berlino, Germania, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppo A.III.b) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, nonché dei residui di Beta-agonisti e di solfonammidi;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente alla decisione 93/460/CEE della Commissione⁽⁶⁾, è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e il Bundesgesundheitsamt da ultimo denominato Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, che il contratto è stato stipulato inizialmente per un periodo di un anno; che è opportuno prorogarlo per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin », anteriormente denominato Bundesgesundheitsamt, di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/460/CEE è prorogato di un anno.
2. Il direttore generale della Direzione generale agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/460/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 13.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 69/94/COL

del 27 giugno 1994

che approva un programma di lotta e fissa garanzie supplementari in ordine alla viremia primaverile della carpa per talune specie ittiche destinate alla Svezia

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 e il protocollo n. 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo 1, punto 5 dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (direttiva 91/67/CEE del Consiglio, di seguito denominato «atto sull'acquacoltura»), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo n. 1, articolo 1, lettere c) ed e),

considerando che la Svezia, con lettere in data 15 dicembre 1993 e 29 maggio 1994, ha presentato un programma di lotta contro la viremia primaverile della carpa nelle sue zone costiere e continentali;

considerando che il programma soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dell'atto sull'acquacoltura;

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il successo del programma predisposto in Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che coadiuva l'Autorità di vigilanza EFTA,

1. È approvato il programma di lotta contro la viremia primaverile della carpa (SVC) in Svezia.

2. L'introduzione in Svezia di pesci vivi delle specie ricettive alla viremia primaverile della carpa, elencate nell'allegato A dell'atto sull'acquacoltura, e delle loro uova, non destinati al consumo umano, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

2.1. che

2.1.1. la viremia primaverile della carpa sia una malattia soggetta a denuncia obbligatoria nella regione di origine;

2.1.2. le denunce di sospette infezioni di ciprinidi siano immediatamente oggetto di indagini da parte dei servizi ufficiali della regione di origine;

2.1.3. i siti contaminati nella regione di origine siano designati siti infetti;

2.1.4. i pesci e le uova di cui sopra non provengano da siti designati infetti dai servizi ufficiali della regione di origine;

2.2. oppure che

2.2.1. nel periodo dell'anno in cui si manifesta di solito la viremia nelle carpe, il sito di origine sia stato sottoposto per almeno due anni ad una ispezione annuale da parte dei servizi ufficiali nel luogo di origine e siano stati effettuati esami di laboratorio per l'isolamento del virus;

2.2.2. nel caso di un sito già infetto,

esso sia stato sottoposto per almeno tre anni agli esami di cui al punto 2.2.1, dopo di che specie ricettive certificate indenni dalla malattia siano state immesse nella popolazione sotto controllo per accertare l'assenza del virus,

- oppure
la sua popolazione sia stata eliminata e gli impianti disinfettati; in tale ipotesi il ripopolamento deve essere stato effettuato con specie certificate indenni dalla malattia;
- 2.2.3. nei casi di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, tutte le specie introdotte provengano da un sito certificato indenne dalla malattia;
- 2.3. che le partite siano scortate da un certificato, rilasciato da un servizio ufficiale, attestante che il sito di origine soddisfa le condizioni fissate dalla presente decisione.
3. La Svezia presenta una relazione annua sul programma di sorveglianza, recante in particolare una descrizione delle ispezioni in loco, delle modalità di campionamento e dei risultati dell'esame virologico, compresa una descrizione delle procedure seguite. La relazione deve essere presentata al più tardi entro il 1° aprile dell'anno successivo.
4. Le condizioni di cui al punto 2 non si applicano all'introduzione in Svezia di pesci o uova provenienti da uno Stato EFTA o da una sua regione che, conformemente all'articolo 13 dell'atto sull'acquacoltura, abbia fornito garanzie supplementari corrispondenti a quelle previste dalla presente decisione.
5. La Svezia adotta le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 1° luglio 1994.
6. La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1994.
7. Gli Stati EFTA sono destinatari della presente decisione.
8. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.
- Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.
- Per l'Autorità di vigilanza EFTA*
Pekka SÄILÄ
Membro del collegio

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 28 giugno 1994)

Nel quinto paragrafo del preambolo :

anziché: « allegato 5 »,

leggi: « allegato 6 ».

Nell'articolo 2, paragrafo 2 :

anziché: « allegato 5 »,

leggi: « allegato 6 ».

Nell'allegato 4, il testo del punto 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. Il seguente testo è aggiunto come nuova appendice 3 :

"Appendice 3

Tabelle da aggiungere alle appendici A, B e C della decisione 77/190/CEE della Commissione :

Tabella 1
ad appendice A**DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI PETROLIFERI**

	Austria	Finlandia	Islanda	Norvegia	Svezia
--	---------	-----------	---------	----------	--------

I. Carburanti destinati al trasporto su strada

1	Superbenzin 98 (Superplus)	Moottoribensiini 99	Bensín 98 oktan	Høyoktanbensin 98	Motorbensin 98
2	Euro-Super 95	Moottoribensiini 95 lyijytön	Bensín 95 oktan, blýlaust	Lavoktanbensin 95, blyfri	Motorbensin 95, blyfri
3	Normalbenzin 91		Bensín 92 oktan, blýlaust		
4	Dieselmkraftstoff	Dieselöljy	Dísilolía	Autodiesel	Dieselolja

II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico

5	Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht)	Kevyt polttoöljy	Gasolía	Fyringsolje nr 1	Eldningsolja 1
6	Heizöl leicht	Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön	Svartolía		Lätt eldningsolja
7	Heizöl mittel	Lämmityspetroli	Steinolía	Fyringsparafin	Eldningsfotogen

III. Combustibili ad uso industriale

8	Heizöl schwer HS 2	Raskas polttoöljy	—	Tung fyringsolje	
9	Heizöl schwer HS 1	Raskas polttoöljy vähärikkinen	—		Tung eldningsolja lågsavlig

Tabella 2
ad appendice B

SPECIFICAZIONE DEI CARBURANTI

	Austria	Finlandia	Islanda	Norvegia	Svezia
a) Benzina super Peso specifico (15 °C) N. ottano ROZ MOZ PCI (Kcal/kg) Tenore piombo (g/l)	Senza piombo 0,725-0,780 min. 98,0 min. 87,0 — max. 0,013	0,725-0,770 min. 99,0 min. 87,4 10 400 max. 0,15	max. 0,755 min. 98,0 min. 88,0 10 200 max. 0,15	0,730-0,770 min. 98,0 min. 87,0 — max. 0,15	0,725-0,775 min. 98,0 min. 87,0 10 400 (!) max. 0,15
b) Eurosuper 95 Peso specifico (15 °C) N. ottano ROZ MOZ PCI (kcal/kg) Tenore piombo (g/l)	max. 0,780 min. 95,0 min. 85,0 — max. 0,013	0,725-0,770 min. 95,0 min. 85,0 10 400 max. 0,003	max. 0,755 min. 95,0 min. 85,0 10 200 max. 0,005	0,730-0,770 min. 95 min. 85 — max. 0,013	0,725-0,780 min. 95,0 min. 85,0 10 400 (!) max. 0,013
c) Benzina auto normale senza piombo Peso specifico (15 °C) N. ottano ROZ MOZ PCI (kcal/kg) Tenore piombo (g/l)	0,725-0,780 min. 91,0 min. 82,5 — max. 0,013		max. 0,745 min. 92,0 min. 81,0 10 200 max. 0,005		
d) Gasolio autorizzazione Peso specifico (15 °C) N. cetano PCI (kcal/kg) Tenore zolfo (%)	0,820-0,860 min. 49 — max. 0,15	0,800-0,860 min. 45 10 250 max. 0,2	0,845 min. 47 max. 10 200 max. 0,2	0,800-0,870 min. 45 — max. 0,2	0,800-0,860 min. 45 10 300 (!) max. 0,2

(!) Non specificato nelle norme svedesi: i dati indicati costituiscono normali valori di prodotti normalmente commercializzati.

Tabella 3
ad appendice C

SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI

	Austria	Finlandia	Islanda	Norvegia	Svezia
a) Combustibili per riscaldamento domestico					
<i>Gasolio</i>					
densità relativa (15 °C)	max. 0,845	0,820-0,860	max. 0,845	0,820-0,870	0,82-0,86 ⁽¹⁾
potere calorifico (Kcal/kg)	—	10 250	max. 10 200	—	10 200 ⁽¹⁾
tenore di zolfo (%)	max. 0,10	< 0,2	0,2	0,2	max. 0,2
punto di scorrimento (°C)	-8	≤ -15	-15	-8	max. -6
<i>Olio combustibile leggero</i>					
densità relativa (15 °C)	0,900-0,935	0,840-0,890	max. 0,918	—	0,88-0,92 ⁽¹⁾
potere calorifico (Kcal/kg)	—	10 140	9 870	—	10 000 ⁽¹⁾
tenore di zolfo (%)	0,20	< 0,2	max. 2,0	—	max. 0,8
punto di scorrimento (°C)	-15	≤ 2	-5	—	max. 15
<i>Olio combustibile medio</i>					
densità relativa (15 °C)	0,900-0,980				
potere calorifico (Kcal/kg)	—				
tenore di zolfo (%)	0,60				
punto di scorrimento (°C)	0				
<i>Cherosene</i>					
densità relativa (15 °C)	—	0,775-0,840		0,780-0,820	max. 0,83
potere calorifico (Kcal/kg)	—	10 300		—	10 340 ⁽¹⁾
b) Combustibili industriali					
<i>Ad alto tenore di zolfo</i>					
densità relativa (15 °C)	0,970-1,030	< 1,040	⁽²⁾	—	⁽²⁾
potere calorifico (Kcal/kg)	—	9 460		—	
tenore di zolfo (%)	max. 2,00	< 2,7		2,5	
<i>A basso tenore di zolfo</i>					
densità relativa (15 °C)	0,970-1,030	0,910-0,990	⁽²⁾	—	0,92-0,96 ⁽¹⁾
potere calorifico (Kcal/kg)	—	9 670		—	9 900 ⁽¹⁾
tenore di zolfo (%)	max. 1,00	< 1,0		1,0	max. 0,8

⁽¹⁾ Non specificato nelle norme svedesi: i dati indicati costituiscono normali valori di prodotti normalmente commercializzati.

⁽²⁾ Non applicabile.*

Nell'allegato 6, punto 4, adattamento m. quater), il paragrafo g) è soppresso; il paragrafo h) diventa paragrafo g) e il paragrafo i) diventa paragrafo h).